



REGIONE BASILICATA


DIP. AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Sede di Matera
Via Passarelli - 75100 – MATERA



Matera, li. **25 GEN. 2007**

Al Sig. Sindaco
del Comune di
MATERA

Prot. n. **147/07**




OGGETTO : D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006

Per quanto di competenza, unitamente agli elaborati grafici opportunamente vistati, si trasmette in allegato copia conforme del D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, avente ad oggetto:


“Comune di Matera – Approvazione con stralci e prescrizioni della Variante Generale al P.R.G.”.

Corre l'obbligo precisare che l'indice di fabbricabilità fondiario riportato a pag. 16 del succitato Decreto, concernente l'osservazione n. 58, per mero refuso dattilografico è stato indicato in *mq/mq*, dovendo viceversa intendersi espresso in *mc/mq*, come del resto si evince dal testo dell'osservazione pervenuta e della condizione limitativa imposta dalla Regione.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
- Arch. Viviana CAPPIELLO -**



REGIONE BASILICATA



Comune di MATERA – Approvazione con stralci e prescrizioni della Variante
Generale al P.R.G.

Per copia conforme

CAPI RESPONSABILE DI P.O.
(ing. Francesco TATARANNI)




D.P.G.R. n. 268

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
- VISTA la D.G.R. 13/01/1998 n.11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R. n.1380/05, relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n.2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA la Legge 17.08.1942, n°1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004;
- VISTA la L.R. 11.08.1999 n.23 e successive integrazioni;
- VISTO il D.P.G.R. n. 1057 del 21.07.1975 di approvazione del vigente P.R.G. del Comune di Matera;
- VISTA la Delibera Consiliare n. 1 del 23.02.2000 con la quale il Comune di Matera ha adottato la Variante Generale al P.R.G., redatta dall'arch. Gianluigi NIGRO, definita "P.R.G. 1999", e costituita dai seguenti elaborati:

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.O.
(Ing. FRANCESCO MATARANNI)



- P.1 - Relazione illustrativa - allegati;
- P.2 - Norme Tecniche e d'attuazione - allegati;
- P.3 - Quadro d'unione dei regimi normativi dello spazio extraurbano- Planimetria 1:25:000;
- P.4 - Regimi normativi dello spazio extraurbano:
 - legenda, planimetrie da I a IX - Planimetria 1:10:000;
- P.4.1- Repertorio delle schede dei luoghi extraurbani con trasformazioni ad attuazione diretta e indiretta;
- P.4.2- Repertorio delle schede delle Aree extraurbane con trasformazione ad attuazione diretta e indiretta;
- P.5 - Quadro d'unione dei regimi normativi dello spazio urbano - Planimetria 1:8.000;
- P.6 - Regimi normativi dello spazio urbano:
 - Legenda, planimetrie: parte nord e parte sud - Planimetria 1:4.000;
- P.6.1- Repertorio delle schede degli Ambiti urbani con trasformazioni ad attuazione indiretta;
- P.6.2- Repertorio delle schede dei Luoghi urbani con trasformazioni ad attuazione indiretta;
- P.7 - Disciplina delle trasformazioni nel Centro Storico - Planimetria 1:1.000;

VISTI

gli emendamenti al progetto di Piano presentato, apportati con la Delibera di adozione dal Comune di Matera;

VISTI

gli atti di pubblicazione e deposito, dai quali risulta:

- che il Piano adottato è stato depositato presso gli Uffici Comunali del Settore Urbanistica per un periodo di 30 giorni consecutivi a libera visione del pubblico a partire dal 22.03.2000;
- che dell' eseguito deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso inserito nel F.A.L. della Provincia di Matera n. 16 del 21 marzo 2000 e avviso inserito nel BUR n. 18 del 22 marzo 2000, nonché mediante manifesti murali affissi nello stesso giorno per le vie cittadine e all'Albo Pretorio di questo Comune;
- che avverso tale delibera sono pervenute all'Amministrazione da parte di Enti, Ordini, Associazioni e proprietari n. 241 Osservazioni, alle quali il Comune di Matera ha controdedotto con Delibera di C.C. n. 10 del 13.03.2003 e n. 19 del 23.04.2003;


VISTO

il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, espresso con nota prot. n. 20848 del 06.12.1999;

VISTO

il parere espresso dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio nella seduta del 18.10.1999, favorevole con le seguenti prescrizioni:

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. FRANCESCO TATARANNI)



a) Subordinare l'eventuale edificazione lungo i fronti prospicienti Via S. Stefano a preventivo Piano di Recupero di iniziativa comunale;

b) Nelle aree comprese tra la diga di San Giuliano e la "Circumlacuale" è vietata:

- l'esecuzione delle opere di trasformazione del territorio, ad eccezione di quelle agricole su terreni già posti a coltura, il cambiamento di destinazione d'uso in contrasto con le finalità dell'ambito "EED";

- la realizzazione di nuovi insediamenti, l'apertura di nuove strade, l'allargamento di quelle esistenti, la costruzione di nuovi insediamenti anche se connessi all'attività agricola.

L'Amministrazione comunale vorrà valutare l'opportunità di ridurre il numero delle aree extraurbane, classificate AEDd (in particolare le aree "AEDd" nn. 3-4-8-9-11-12-13- l'area n. 2 limitatamente alla zona a monte della strada che collega Matera a La Martella e l'area n. 10 limitatamente alla zona a valle della strada provinciale Matera/Montescaglioso), in modo che il minor carico edificabile nelle aree sopra individuate, salvaguardi l'attuale forma della città attraverso la creazione di una fascia di rispetto che eviti il crearsi di meccanismi non controllati di espansione urbana.

Inoltre, sarebbe opportuno, per garantire un controllo complessivo del disegno della città, anche sotto il profilo della continuità formale con gli insediamenti tipici del comprensorio, che l'edificazione nelle restanti aree AEDd avvenga attraverso un disegno planovolumetrico esecutivo da sottoporre alla valutazione del consiglio comunale, esteso a comparti che siano delimitati su almeno due fronti da viabilità esistente e di piano, pubblica o privata, e la cui superficie non sia inferiore ad ettari 3.00.00;

VISTA

la nota prot. 3172 del 30.09.2004 dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di comunicazione del citato parere anche alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, che non ha fatto pervenire osservazioni in merito;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 2144 del 27.09.2004 di osservazioni alla Variante Generale al P.R.G.;

VISTA

la Delibera Consiliare n.33 del 21.04.06 con la quale il Comune di Matera ha approvato gli elaborati di correzione che recepiscono le controdeduzioni alle osservazioni contenute nella citata Deliberazione di G.R. n. 2144 del 27.09.2004 ed inerenti la Variante Generale al P.R.G.;

VISTE

le osservazioni pervenute direttamente agli Uffici Regionali, rispettivamente a firma di:


- GAUDIANO Nicola;

- BOLLATI Maria Teresa ed altri;
- EDILCENTRO S.r.l.;
- ANDRULLI Gioacchino ed altri;
- SCARCIOLLA Giuseppe ed altri;
- PADRONE Gaetana;


CONSIDERATO

- che in sostanza l'Amministrazione Comunale di Matera, condividendo e recependo quasi tutte le osservazioni regionali formulate, ha approvato gli atti relativi alla Variante Generale al P.R.G. di seguito elencati:
 - a. p.0. Relazione integrativa;
 - b. P.1 Relazione illustrativa – allegati;
 - c. P.2. Norme Tecniche e d'Attuazione – allegati;
 - d.P.3. Quadro d'Unione dei regimi normativi dello spazio extraurbano – plan. 1:25.000;
 - e. P4. Regimi normativi dello spazio extraurbano:
 - f. Legenda, planimetrie da I a IX – plan. 1:10.000
 - g. P.4.1. Repertorio delle schede dei luoghi extraurbani con trasformazioni ad attuazione diretta e indiretta;
 - h. P.4.2. Repertorio delle schede delle Aree extraurbane con trasformazioni ad attuazione diretta;
 - i.P.5. Quadro d'unione dei regimi normativi dello spazio urbano – plan. 1:10.000;
 - j. P.6. Regimi normativi dello spazio urbano:
 - k. Legenda, planimetrie: parte nord e parte sud – plan. 1:4.000
 - l.P.6.1. Repertorio delle schede degli Ambiti urbani con trasformazioni ad attuazione indiretta;
 - m.P.6.2. Repertorio delle schede dei Luoghi urbani con trasformazioni ad attuazione indiretta;
 - n. P. 7. Disciplina delle trasformazioni nel Centro Storico – plan. 1:4.000;
- che il Comune ha allegato altresì i seguenti atti:
 - studio di Valutazione d'incidenza ambientale relativo alle aree di P.R.G. interessate dalle zone SIC, ZPS, "Gravina di Matera" e "Lago di S. Giuliano-Timmarì";

Per copia conforme
 IL RESPONSABILE D.I.P.O.
 (Ing. Francesco TATARANNI)



Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TATARANNI)



- Certificazione di conformità al Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico, a firma del Dirigente il Settore Urbanistica del Comune di Matera;
- Certificazione sui sovraccarichi edilizi ed urbanistici, redatta ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 38/97 dal geologo incaricato dal Comune;
- Elaborati di analisi e di sintesi che hanno consentito di sviluppare lo studio di Piano, richiesti con la Delibera di G.R. n. 2144 del 27.09.2004:


- A.1 Carta dei caratteri fisico-naturalistici;
- A.2 Carta dei caratteri antropici: uso del suolo e struttura insediativa;
- A.3 Carta dei caratteri antropici: attrezzamento del territorio;
- A.4 Carta dei vincoli territoriali;
- S.1 Carta dello stato qualitativo del territorio comunale: pregi;
- S.2 Carta dello stato qualitativo del territorio comunale: difetti;
- S.3 Carta delle componenti e dei tipi di paesaggio;
- S.4 Carta dei caratteri dell'insediamento – Planimetrie: parte nord e sud;
- S.5 Carta dell'assetto fisico e funzionale attuale del Centro Storico;

VISTA

la determina dirigenziale n.75AB/2006/D/1639 del 20.11.2006 dell'Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale concernente il parere favorevole sulla Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/2003, relativa al suddetto Piano, con le seguenti prescrizioni:

1. Osservare, in fase di attuazione del P.R.G. '99, tutte le "Misure di Mitigazione ed attenuazione" previste dal PRG '99 e nello Studio della Valutazione di Incidenza (al paragrafo 11 da pag. 60 a pag. 96) affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nell'atto di pianificazione di che trattasi.

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.O.
(Ing. FRANCESCO TATARANNI)



- 2. Tutti gli atti di Pianificazione esecutiva, previsti dal P.R.G. '99 per le aree ad attuazione indiretta, dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e DPR 120/2003;
3. I progetti degli interventi da realizzare nelle aree S.I.C. e Z..P.S. ricadenti nel territorio comunale di Matera, quelli ricadenti nella fascia di 5 km esterna al perimetro dell'area SIC e Z.P.S. "Gravine di Matera" - codice IT9220135 e quelli ricadenti nella fascia di 2 km esterna al perimetro dell'area SIC e Z.P.S. "Lago San Giuliano e Timmari" - codice IT92201454 dovranno essere sottoposti a specifica procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e DPR 120/2003;
4. Nella progettazione del "Viale Monumentale della Gravina di Matera" dovrà essere valutata concretamente la possibilità e le modalità di una adeguata rinaturalizzazione delle sponde della Gravina di Matera.
5. Le sopra richiamate prescrizioni dovranno costituire parte integrante delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. '99;

CONSIDERATO

- che i suddetti atti comunali recepiscono, come detto, la quasi totale generalità delle osservazioni regionali;
- che le questioni oggetto di diversa valutazione sono essenzialmente due e riguardano la disciplina normativa dell'area dell'ex-Giardino Porcari (ambito Ui/R1) e dell'area dello studentato di Via Dante (nuovo ambito Ui/11);
- che in merito alla prima questione (Ambito Ui/R1) la Regione aveva proposto di far rientrare nello stesso Ambito anche l'edificio adiacente, prospiciente Via R. Scotellaro, *classificato incongruente rispetto al contesto, al fine di ridurre l'altezza di un piano nell'ambito del relativo Piano di Recupero, ovvero ipotizzare una sistemazione alternativa del suddetto ambito, così come individuato sulla tav. P7, che preveda una Sul max di 1500 mq., al fine di non aumentare eccessivamente il carico edilizio di una zona del Centro Storico particolarmente significativa, per la quale sono previste dalla relativa scheda progettuale di Piano importanti spazi di relazione (Giardino pubblico, passaggi pedonali, ecc.);*

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. FRANCESCO TATARANNI)

- che a riguardo il Comune, scartata l'ipotesi di allargare il perimetro dell'Ambito anche all'edificio incongruente di Via Scotellaro, propone a sua volta una scheda normativa relativa all'Ambito Ui/R1 così emendata: *"Nel riquadro delle Grandezze ed Indici urbanistici ed edilizi il valore della SUL viene determinato in mq. 1500. Qualora la proprietà dell'Ambito si impegna, con atto convenzionale registrato e trascritto, a realizzare ed a cedere in proprietà all'Amministrazione Comunale 2500 mq. (circa 100 posti auto) di parcheggio sotterraneo oltre ad una superficie di circa mq. 1500, a quota terreno, sistemata a piazza ed a giardino pubblico, tale valore può essere incrementato fino ad ulteriori mq. 1500 di SUL"*;
- che nel frattempo l'Amministrazione Comunale ha tuttavia convocato apposita Conferenza di Servizi sul Piano di Recupero proposto dalla proprietà della zona in argomento in base alla disciplina contemplata dal vigente P.R.G.; Conferenza conclusasi in data 12.09.2006 con un parere favorevole con prescrizioni;
- che in proposito l'intervenuta proposta particolareggiata dell'area in oggetto contribuisce a chiarire la portata e l'impatto paesaggistico ed urbanistico della disciplina proposta dall'Amministrazione Comunale;
- ~~che relativamente allo studentato di Via Dante-Via Lazzizzera, la Regione aveva rilevato che l'emendamento approvato dal Consiglio Comunale in sede di adozione, che modificava la destinazione d'uso dell'edificio realizzato tra Via Dante e Via Lazzizzera da studentato ad una più generica destinazione direzionale, incidendo su un'area a standards, era da ritenersi "ammissibile a condizione che lo stesso venga utilizzato per servizi d'interesse comune ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/68 e previa convenzione approvata in Consiglio Comunale"~~;
- che il Consiglio Comunale, viceversa, ha ritenuto di individuare per l'area di pertinenza del suddetto edificio "un

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TATARANNI)

- *Ambito indiretto Ui/10 (in effetti si tratta dell'Ambito Ui/11) la cui edificazione è subordinata alla cessione dell'area a verde a completamento del Parco di Via IV Novembre*;
- che il Consiglio Comunale ha inoltre individuato, in adiacenza all'Ambito Ui/11, un ulteriore Ambito Ui/10, non oggetto di osservazioni regionali, con destinazione d'uso per pubblici esercizi e di servizio e per attrezzature di assistenza socio sanitaria, subordinata anch'essa alla cessione dell'area a completamento del Parco di Via IV Novembre, mantenendo i volumi definiti dalla Concessione Edilizia nel frattempo rilasciata, per la decadenza dei vincoli di salvaguardia. Con ciò il Consiglio Comunale modificava in parte un precedente parere di parziale accoglimento di un'osservazione dei privati interessati (la n. 134) che appunto richiedevano la modifica di destinazione d'uso del suolo nel senso successivamente deliberato dal Consiglio nella seduta del 21.04.2006; il tutto in quanto, è spiegato nella Delibera Comunale, *"questo è apparso l'unico modo per conciliare l'obiettivo pubblicistico proposto dalla Regione con l'evenienza dell'avvenuta realizzazione del fabbricato"*;
- che in proposito la motivazione sopra riportata non appare chiara in quanto i fabbricati in oggetto, già realizzati in base a precisi atti convenzionali tra Comune e privati contemplano una destinazione d'uso per studentato, qualificando quindi l'intervento in base ad un interesse pubblico dell'Amministrazione già espresso in termini precisi nella convenzione, che era appunto quello di realizzare un centro residenziale studentesco. Inoltre per uno di essi (Ambito Ui/10), oggetto, come detto, di precedenti osservazioni dei privati (osservazione n. 134) parzialmente accolte con Deliberazione di C.C. n.10 del 13.03.2003, non sono state formulate osservazioni in merito dalla Regione;
- che l'interesse pubblico prevalente dell'Amministrazione Comunale per le aree in oggetto appare essere ora quello,

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.I.P.O.
(Ing. FRANCESCO TATARANNI)

- ambientale e paesaggistico, del completamento del Parco di Via IV Novembre, atteso anche che nel nuovo P.R.G. sono state individuate altre aree da destinare a residenze universitarie (luogo Urbano LUi/8);
 - che nella Deliberazione Consiliare non è stata citata l'osservazione regionale riguardante i manufatti lasciati al "rustico", definiti dalla Regione "del tutto incompatibili con la valenza paesaggistica dei luoghi e con la collocazione di Matera, quale città appartenente alla rete internazionale delle città d'arte e di cultura", per i quali, oltre a richiamare le sanzioni previste per le opere difformi dai rispettivi titoli abilitativi, si proponeva di introdurre, per i fabbricati non ultimati nelle opere finitura esterna, una norma che consentiva la proroga a permessi di costruire e alle D.I.A. "solo a condizione che vengano fornite idonee garanzie finanziarie per il completamento delle opere esterne, in modo che il Comune possa intervenire in via sostitutiva e ferme restando le sanzioni per eventuali inadempienze";
 - che il silenzio del Comune sulla questione non consente al momento di concludere con una specifica determinazione al riguardo, atteso peraltro il carattere di assoluta complementarità della norma in oggetto che potrà eventualmente essere riconsiderata in sede di R.U., soprassedendo al momento sulla norma proposta;
 - che, per quanto riguarda la Certificazione sui sovraccarichi edilizi ed urbanistici, la stessa, pur attestando che le previsioni di P.R.G. non comportano variazioni della stabilità d'insieme della zona, riporta tuttavia allegata una tabella, ove si rileva per le seguenti zone un aumento dei sovraccarichi rispetto alle precedenti previsioni di P.R.G.:
- Lui1 ; Lui 2 ; Lui 3-2 ; Lui4 ; Lui5 ; Ui/R3 ; Ui/3 ; Ui/6 ;
Ui/7/1 ; Ui/7/2 ; Ui/7/3b ; Ui/9 ; Ud/Cb ; LEMi/3 ; LEMi/4 ;
LEMi/6 ; AETd/2 ;

- che inoltre per le zone **Ui/3**, **LEMi/1**, **Ud/E8** (quest'ultima in parte classificata anche come area a rischio R4 del PAI) e **Ud/D10**, "ubicate nelle vicinanze di aree soggette a dissesti del suolo in atto o potenziali", il geologo incaricato dal Comune rinvia ad "ulteriori approfondimenti geognostici in sede di redazione del R.U.";

RITENUTO

- che ciò comporta per tutte le suddette zone, non rispondenti alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L.R. n. 38/97, la necessità di prevederne lo stralcio, rinviando al Comune l'onere di effettuare i relativi studi geognostici e di richiedere il parere di competenza dell'Ufficio Geologico Regionale in sede di redazione del R.U., analogamente a quanto riconosciuto dal Comune per le aree periurbane AEDd e AEPi;


- che pertanto le citate zone, con aumento dei sovraccarichi edilizi ed urbanistici e/o di problematica caratterizzazione geologica, vanno al momento stralciate al fine di espletare le dovute indagini geologiche, riprendendone successivamente l'iter approvativo col Regolamento Urbanistico;

- che inoltre l'attestato di conformità al PAI, a firma del dirigente il Settore Urbanistica del Comune, che fa salva la normativa del PAI stesso per tre aree R4 interessanti marginalmente il Centro Urbano di Matera, e precisamente parte delle zone Ud/E8, Ud/D15, nonché della zona Ui/0 dei Sassi e dell'area a verde intorno al Castello, comporta l'opportunità di prescriberne l'inserimento, come area a rischio, nella zonizzazione di Piano e di introdurre nella normativa delle suddette zone l'obbligo di rispettare le norme PAI;


- che gli anzidetti stralci sono determinati, come detto, principalmente dalla necessità di acquisire il preventivo parere di competenza dell'Ufficio Geologico Regionale e dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa, attribuendo una regolamentazione urbanistica definitiva se non all'intero territorio oggetto delle previsioni comunali, almeno ad una parte dello stesso, stante la necessità più volte rappresentata

CONSIDERATO

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TARARANNI)



Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.O.
(Ing. Francesco TATARANNI)




- dall'Amm.ne Comunale di Matera di pervenire al più presto all'approvazione di una più pertinente e compatibile disciplina urbanistica del Centro Urbano;
- che gli stessi stralci lasciano peraltro integro il potere del Comune di riproporre col R.U., di prossima ed obbligatoria adozione, la disciplina diretta a completare, nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche ed ambientali, la pianificazione relativamente alle aree sottratte dagli stralci medesimi, essendo questi, come detto, motivati soprattutto dalla necessità procedurale e formale del preventivo parere geologico;
- che la legittimità di tale procedura trova peraltro conforto dalla Giurisprudenza Amministrativa che ha riconosciuto la figura dello "stralcio" quale strumento alternativo alla non approvazione, determinato dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e di attribuire una regolamentazione urbanistica definitiva anche se non all'intero territorio oggetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale proposto dal Comune;
- che il Consiglio Comunale ha inoltre approvato un ulteriore emendamento, riguardante l'ambito urbano Ui/1, con la seguente prescrizione:
"L'area a verde su Via Bramante, di cui all'Atto d'Obbligo allegato alla C.E. n. 3/4905-3/111587 del 23.01.1996, nella realizzazione delle previsioni urbanistiche di cui all'Ambito in oggetto, dovrà mantenere la destinazione a verde pubblico, nel rispetto di detto Atto d'obbligo";
- che detta prescrizione, in sostanza è già contenuta in quella richiamata dalla Regione e recepita dal Comune secondo cui *"non debbono essere produttrici di volumi edilizi le aree libere già utilizzate ai fini edificatori dal vigente P.R.G. o destinate a servizi di uso pubblico per verde e parcheggi in virtù di precedenti atti convenzionali o di atti d'obbligo dei privati"*, anche se contraddice in parte l'affermazione contenuta nella relazione integrativa di P.R.G., ove si precisa viceversa che le


RITENUTO

- previsioni di Piano "non comprendono aree libere già utilizzate ai fini edificatori o destinate a servizi di uso pubblico per verde e parcheggi in virtù di precedenti atti convenzionali o atti d'obbligo dei privati";
- che va pertanto approvato il citato emendamento, riguardante l'area a verde su Via Bramante, ribadendo la suesposta prescrizione di carattere generale, già accolta dal Consiglio Comunale e che in pratica recepisce anche lo stesso emendamento, evitando inoltre che aree pubbliche espropriate per altri fini siano produttrici di volumi edilizi;
- che, riguardo alla richiesta analisi aggiornata degli insediamenti e dello stato di attuazione del vigente P.R.G. di cui alla D.G.R. n. 2144/2004, la stessa andrà riconsiderata in sede di Regolamento Urbanistico, di prossima ed obbligatoria definizione, verificando, come richiesto dal relativo Regolamento d'attuazione, lo stato d'attuazione del P.R.G. e degli strumenti attuativi, nonché, attraverso i Bilanci, urbanistico ed ambientale, l'analisi aggiornata degli insediamenti, dell'andamento demografico e delle attività produttive;
- che, riguardo all'ambito Ui/R1 può aderirsi alla proposta comunale secondo l'ipotesi progettuale del P.di R. avanzata dalla proprietà e nei limiti volumetrici ed altimetrici rivenienti dal rispetto delle prescrizioni sullo stesso formulate dalla Commissione Regionale per la tutela del Paesaggio;
- che, circa le aree precedentemente destinate a studentato, le nuove e diverse riconsiderazioni degli obiettivi pubblici perseguiti, oltre a dover essere meglio esplicitate dall'Ente Comunale, debbono inoltre trovare soluzione in un quadro di uniformità e di coerenza sia rispetto al nuovo interesse pubblico (completamento del Parco di Via IV Novembre), sia rispetto ad analoga osservazione (la n.107) relativa ad un'area adiacente, respinta dall'Amm.ne Comunale con la citata Delibera n.10 del 13.03.2003;

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TATARANNI)



Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TATARANNI)



- che pertanto si può concordare con la soluzione comunale a condizione che tale forma di perequazione si svolga nell'ambito di un unico Piano di Recupero o di Lottizzazione esteso oltre agli ambiti Ui/10 e Ui/11, anche alle adiacenti aree di verde pubblico e parcheggio che hanno costituito oggetto dell'osservazione n. 107, prevedendo, a fronte della modifica della destinazione da attrezzature collettive (studendato) a destinazioni conformi al P.di L. "Macamarda", la cessione, previa convenzione unitaria, delle aree a verde pubblico e a parcheggio, dovendo contemperarsi l'interesse privato finalizzato alla modifica delle destinazioni d'uso con l'interesse collettivo relativo al completamento del Parco Urbano di Via IV Novembre ed alla realizzazione dell'area a parcheggio limitrofa;

- che, riguardo ai manufatti lasciati al "rustico", va richiamato l'obbligo dell'Amministrazione Comunale ad emettere provvedimenti sanzionatori per opere non completate esternamente, e quindi difformi, rappresentando gli stessi atti dovuti, necessari anche a rimarcare il controllo sul territorio dell'Autorità comunale e di evitare il perpetuarsi di illeciti edilizi che, per il carattere di fabbricati incompiuti e precari, rappresentano un fattore di grave alterazione del paesaggio.

CONSIDERATO

che il Comune di Matera, in prima istanza di richiesta approvazione del PRG, ha trasmesso copia di n.241 osservazioni ad esso pervenute, trasmettendo le relative controdeduzioni, alle stesse deliberate dal Consiglio Comunale (relativamente alle prime 227) con atto n.10 del 13.03.2003 e (relativamente all'osservazione n.43) con atto n. 19 del 23.04.2003;

RITENUTO

- che nel merito, le stesse vanno decise conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, salvo le seguenti osservazioni, raggruppate per gruppi omogenei in relazione ai contesti territoriali interessati e seguendo la numerazione progressiva data dal Comune di Matera, che vanno decise in maniera difforme dalle proposte modifiche al Piano adottato,

- deliberate dal Consiglio comunale, secondo le prescrizioni di seguito riportate:

Aree ex-studentato

Osservazioni nn° 107, 134 e 211:

BOLLATI Maria Teresa ed altri; AMENDOLARA Maria Cristina; Società Edilizia Materana Snc;

Ribadendo quanto detto precedentemente per le aree destinate dal vigente P.R.G. a Centro Residenziale Studentesco, considerato l'interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale a conseguire la disponibilità di aree per il completamento del Parco urbano di Via IV Novembre, le citate osservazioni (nn. 107, 134 e 211) vanno decise in modo congiunto ed uniforme, nel senso di consentire, nell'ambito di un Piano di Recupero o di Lottizzazione esteso alle aree di proprietà dei tre osservanti e nell'ambito delle volumetrie attualmente destinate a zona "8 - Centro Residenziale Studentesco", le destinazioni d'uso contemplate dal P. di L. del Centro Direzionale, previa convenzione unitaria che preveda la cessione delle aree a verde pubblico e a parcheggio. In tal senso si riscontra anche l'osservazione riproposta alla Regione, a firma di BOLLATI Maria Teresa ed altri

Comunque, in linea generale e con riferimento ad altre osservazioni interessanti strutture d'interesse generale a standard, le modifiche delle destinazioni d'uso di immobili precedentemente destinati ad attrezzature collettive saranno ammissibili a condizione che le stesse avvengano attraverso Piano di Recupero o di Lottizzazione assistiti da atti convenzionali, al fine di assicurare altre finalità d'interesse pubblico, quali per esempio la cessione gratuita al Comune di aree per la realizzazione di infrastrutture e servizi, ovvero la realizzazione di interventi di sistemazione e di arredo degli spazi pubblici adiacenti per una migliore fruizione dello spazio urbano ai sensi dell'art. 79 delle N.T.A;

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.I.P.O.
(Ing. FRANCESCO TARANNI)

Area Ui/5 – Impianti per Vigili del Fuoco

Osservazioni nn.3, 5, 8, 171:

Comando provinciale Vigili del Fuoco, Amministrazione Provinciale di Matera:

Le suddette osservazioni, accolte dal Consiglio Comunale con la dizione dell'ambito di "Centro Direzionale - Caserma Vigili del Fuoco", che sembra aver generato equivoci interpretativi da parte di privati proprietari dell'area libera adiacente l'esistente Caserma dei V.V.F., vanno accolte conferendo all'area in oggetto la destinazione esclusiva di area per Caserma dei Vigili del Fuoco e relativi impianti ed uffici, secondo la volontà comunale meglio esplicitata successivamente con Deliberazione di C.C. n. 8 del 13.01.2005 di reiterazione del vincolo preordinato

-all'esproprio per la realizzazione dell'intervento di ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco di Matera;

Aree AUDP/20 e AUDP/17 - P.di L. del Centro Direzionale e Zona "33"

Osservazioni nn. 6, 9, 40, 62, 108, 121:

API Basilicata, Amm.ne Prov.le, Soc. SOCEM, Soc. INVEST IMMOBILIARE + vari privati:

Le suddette osservazioni, concernenti aree per le quali l'Amm.ne Comunale ha proposto successive e distinte varianti urbanistiche al P.R.G., approvate rispettivamente con D.P.G.R. n. 186 del 13.08.2002 e con D.P.G.R. n. 61 del 12.04.2005, vanno decise confermando la disciplina normativa approvata con i suddetti Decreti;

Area AUDP/19 – PEEP di Via Dante

Osservazione n. 14:

Società mediterranea Immobiliare s. r. l.:

L'osservazione va accolta limitatamente al recepimento del progetto dei garages pertinenziali senza ulteriori volumetrie edilizie, in considerazione che la Regione, nell'approvare una precedente Variante al P.R.G. ed al PEEP di Via di Dante, con D.P.G.R. n. 255 del 08.03.1994 e precedente Delibera di Osservazioni n. 8573 del 21.12.1992, aveva evidenziato la necessità di non sovraccaricare localmente la densità fondiaria. Va comunque precisato che per le aree Ud/D vale la nota (7) riportata in calce alle N.T.A., ove si specifica che "nei tessuti Ud/D il cui primo impianto è avvenuto tramite Piano di Lottizzazione, l'Uef è quello di detto Piano" e che pertanto anche per le aree PEEP non si deve superare l'Uef di detti Piani esecutivi;

AREA Ud – Via Nazionale

Osservazione n. 42

TARATUFOLO Nicola:

L'osservazione non è accoglibile in quanto l'edificio in questione è caratterizzato da una soluzione architettonica a blocco isolato ben definita che non giustifica una deroga alla relativa normativa di Piano adottato. Va precisato peraltro che l'accoglimento parziale da parte del Comune secondo la Norma del P.R.G. '75, ridotta del 30%, corrisponde nella realtà ad una reiezione, atteso che la relativa normativa non consente l'edificazione su tutto il lotto edificabile, come richiesto dall'osservante;

Area Ud/0 – Piazza Firrao

Osservazione n. 41:

LAMACCHIA Filomena:

L'osservazione è parzialmente accoglibile come controdedotto dal Consiglio Comunale a condizione che non vengano superate

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.C.
(Ing. Francesco TARANNI)

le volumetrie esistenti o comunque quelle consentite dal vigente P.R.G., considerata anche la compiuta definizione dell'immobile in oggetto, le cui fronti non si possono definire incomplete o incomplete;

Area Ct – Cementificio

Osservazione n. 48:

Soc. "Italcementi SpA":

Conformemente al parere del progettista del Piano, l'osservazione è meritevole di accoglimento limitatamente al primo punto, concernente il recepimento di una centrale termoelettrica esistente da 50 MW, compresa nell'ambito industriale di Italcementi SpA, atteso peraltro che l'area del cementificio esistente non rientra nell'ambito AEDP/O, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio Comunale, come si evince del resto dalla delimitazione dell'Ambito in questione sulla cartografia di Piano;

Area "IA" – Mulino Dell'Acqua

Osservazione n. 58:

Soc. F.II DELL'ACQUA:

L'osservazione è accoglibile parzialmente come controdedotto, dal Consiglio Comunale, limitatamente alla possibilità di attuare l'intervento con P. di L., con l'obbligo di cedere il 30% della St al Comune e con l'ulteriore condizione di non superare comunque l'indice di fabbricabilità fondiario di 3,00 mq/mq, al fine di non sovraccaricare eccessivamente dal punto di vista urbanistico e paesaggistico un'area già densamente edificata a fini residenziali;

Ambito Ui/6 – Loc. Pini

Osservazione n. 92:

CASAMASSIMA Donato Vito ed altri:

L'osservazione, parzialmente accolta del C.C. con una Uet pari a 0,25 mq/mq ed una percentuale di destinazione d'uso residenziale del 20%, è accoglibile nel senso proposto dal Comune limitatamente alla parte non compresa nella Variante al P.R.G. per la riqualificazione del Rione Pini di cui alla Delibera di C.C. n. 64 del 21.07.2004 (da riportare nella cartografia di Piano) e concernente la Variante urbanistica per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana inseriti nell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Basilicata e Comune di Matera, approvato con Delibera di G.R. n. 4 del 08.01.2003, peraltro richiamato nella Delibera di G.R. di Osservazioni n. 2144/04. Corre l'obbligo altresì di richiamare anche in questo caso la prescrizione che non possono essere produttrici di volumi edilizi le aree già espropriate per altre finalità;

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.O.
(Ing. Francesco TARANNI)

Area UD/0 – Via Gattini

Osservazione n. 100:

Germani ANNUNZIATA:

In proposito, non condividendo l'analisi fatta relativa allo stato dei luoghi, si ritiene l'osservazione, così come proposta, non accoglibile, non rilevandosi alcun concreto intervento migliorativo rispetto alla situazione preesistente, salvo la sistemazione dell'area indicata come pubblica, a fronte di un volume edilizio di previsione di gran lunga superiore all'esistente ed incompatibile in quel contesto urbano. Al più può ammettersi la possibilità di un'intervento di recupero ad attuazione indiretta che preveda per l'ambito in oggetto, ferme restando le prescrizioni per le componenti sistemiche (verde, parcheggio e spazi di relazione) riportate sulla scheda approvata con Delibera di C.C. n. 33/06, un volume che potrà essere maggiore dell'esistente di una quota non superiore al 50%;

Area Ui/R1 – Giardino Porcari

Osservazione n. 128:

TAMBURRINO Egidio:

L'osservazione è accoglibile limitatamente alla conservazione delle destinazioni d'uso del vigente P.R.G., confermando per il resto l'ipotesi progettuale di P. di R., come già detto, avanzata dalla proprietà e nei limiti volumetrici ed altimetrici rivenienti dal rispetto delle prescrizioni formulate dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio sul medesimo P. di R.;

Area extraurbana – Località Ciccolocane

Osservazione n. 165:

LORUSSO Giuseppe:

Considerato che l'area in discussione è quella oggetto della Conferenza di Servizi del 28-10-2003, richiamata nella D.G.R. n. 2144/04, l'osservazione è accoglibile nei limiti e prescrizioni espressi in sede di Conferenza di Servizi, sempre che il Comune chiarisca il proprio assenso, atteso che, con Delibera Consiliare n. 33/06, pur recependo "gli interventi pubblici e privati approvati con Variante al P.R.G. nel corso degli ultimi anni, ovvero oggetto di accordi in sede di Conferenza di Pianificazione e/o Localizzazione o di programmazione negoziata", non ha tuttavia riportato l'area in argomento sugli elaborati di Piano corretti;


Area Ud/B9 – Via Don Milani

Osservazione n. 151:

Muscaridola Bruna

L'osservazione è parzialmente accoglibile, conformemente alle controdeduzioni comunali che hanno recepito una volumetria ridotta del 30% rispetto alle precedenti previsioni di P.R.G., a condizione che l'istante provveda alla sistemazione dell'area

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TATARANNI)



residua, da utilizzare a verde e/o parcheggio pubblico, tramite atto convenzionale;

Area AUDP/18 – PEEP di Via La Martella

Osservazione n. 184:

Centro Parrocchiale S. Giuseppe Artigiano:

Pur rilevando che l'osservazione, riguardando previsioni di dettaglio del Piano esecutivo, non è pertinente con quelle relative al nuovo strumento urbanistico generale, va comunque rappresentata all'Amministrazione Comunale la doverosa applicazione della L.R. n. 9 del 17.04.1987 che, classificando come urbanizzazioni secondarie gli immobili adibiti all'esercizio di ministero pastorale ed attività connesse, fa obbligo ai Comuni di assicurare una dotazione di aree riservate alle attrezzature religiose in misura adeguata all'espletamento del servizio religioso;

Area per svincolo stradale – Via La Martella

Osservazione n. 190:

AUTO OK sn.c.:

L'osservazione, accolta dal Consiglio Comunale, che ha fatto salvo il parere di competenza dell'ANAS, va viceversa respinta, conformemente al parere del progettista, atteso che si sacrifica una prioritaria esigenza pubblica di razionalizzazione e messa in sicurezza dell'attuale svincolo a fronte di una destinazione d'uso comunque non contemplata dal vigente P.R.G. per l'area in oggetto, di cui va pertanto verificata la legittimità dall'Amm.ne Comunale;

Area LEEi/1 – Picciano

Osservazione n. 205:

DE SARIO Nicolò:

L'osservazione è accoglibile conformemente alle controdeduzioni comunali, a condizione che venga individuata una fascia di rispetto intorno al perimetro del proposto intervento non inferiore a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative su fondi di proprietà della Comunità, sui quali la Comunità stessa assuma il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità, previo parere favorevole della ASL competente;


Area Ud/b7 – Via Gramsci

Osservazione n. 216:

FIN.GE.CO. ITALIA srl

Contrariamente a quanto controdedotto dal Comune, che ha parzialmente accolto l'osservazione con la riduzione del 30% della volumetria riveniente dall'applicazione di un indice fondiario di 3 mc/mq, si ritiene non accoglibile la proposta modifica in

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.C.
(Ing. FRANCESCO TATARANNI)



quanto non costituisce apporto di perfezionamento al Piano, non ravvisandosi alcun effettivo interesse pubblico, né miglioramento del tessuto edilizio interessato, in relazione alle ridotte dimensioni della particella in questione, compresa tra un fabbricato posto a breve distanza ed il muro di contenimento di Via Gramsci;

- che in merito alle altre osservazioni vanno inoltre rappresentate le seguenti precisazioni:

1) Con riferimento all'osservazione fatta dall'Associazione Legambiente (osservazione N. 63), va ribadita l'opportunità di integrare la cartografia di Piano, almeno per la parte al di fuori del Piano del Parco delle Chiese Rupestri, con l'individuazione ed elencazione, sia sulle tavola di Piano che in Normativa, di tutte le emergenze già censite nel catasto dei Beni Culturali;


2) Relativamente all'ambito urbano Ui/3 - Serra Venerdi stralciato, di cui alle osservazioni nn. 64 e 106, andranno successivamente valutati in sede di Regolamento Urbanistico i relativi carichi edilizi, in considerazione sia delle riserve espresse dal geologo per parte dello stesso ambito "*ubicato in vicinanza di aree soggette a dissesti del suolo in atto o potenziali*", sia del valore paesaggistico della parte sommitale della collina di Serra Venerdi. In ogni caso va precisato che non possono essere produttrici di volumi edilizi le aree facenti parte del Parco di Serra Venerdi, già oggetto di esproprio, al pari delle aree espropriate per la costruzione delle strade a margine (criterio di carattere generale già richiamato in precedenza);

3) Con riferimento all'osservazione n. 84 (di Bruno Gianfranco ed altri), va aggiunto, nella scheda del foglio normativo relativa al Luogo LUi/9, tra i prerequisiti di progettazione, l'obbligo di prevedere la realizzazione di un punto belvedere e di sosta attrezzata a giardino, libero da edifici, nei pressi di Via La Nera;


4) Le problematiche dell'Ordine dei Geologi (osservazione n. 129) circa la necessità del preventivo parere geologico, erano state già rappresentate dalla Giunta Regionale con la Delibera di osservazioni, che hanno costretto peraltro a disporre stralci per le aree con maggiori carichi urbanistici, rinviandone la relativa approvazione in sede di R.U. di prossima definizione;

5) L'osservazione n. 135 (a firma di D'Ercole Eustachio e Antonia) deve intendersi accolta nel rispetto dei parametri riportati in calce alla scheda del Luogo LEEi/3 con una Sul massima non superiore a 4000 mq per destinazioni ricettivo-ricreative con riferimento a tutto l'ambito territoriale del Luogo;

Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.O.
(Ing. FRANCESCO TATARANNI)



Per copia conforme
IL RESPONSABILE D.P.O.
(Ing. Francesco TARANINI)



- 6) Le osservazioni, n. 144 della Soc. ICEM srl e n. 164 a firma di Eletti ed altri, potranno essere recepite in sede di R.U., secondo la scheda normativa dell'ambito Ui/9, a condizione che le relative aree interessate non siano già state oggetto di sfruttamento edilizio, secondo la normativa del P.R.G. '75, per la edificazione dei fabbricati limitrofi, e che non costituiscano aree che, in relazione ai progetti approvati, avrebbero dovuto essere cedute al Comune;
- 7) L'osservazione n. 153 dei padri rogazionisti del Villaggio del Fanciullo, deve intendersi accolta esclusivamente per le finalità di pubblici servizi di cui alle concessioni Edilizie già rilasciate;
- 8) L'osservazione n. 155 della Casa di Riposo "Brancaccio", che evidenziava la necessità di ampliamento dell'esistente struttura, respinta dal Consiglio Comunale in quanto costituente parte di un ambito urbano a disciplina pregressa, può tuttavia essere accolta, ove non contrastante con la programmazione comunale di altre opere pubbliche, facendo riferimento alle procedure di cui all'art. 30, comma 6, delle N.T.A.;
- 9) L'osservazione n. 157 a firma di Balice Antonio Rocco deve intendersi accolta, così come proposto dall'osservante, nel senso che nella relativa area di proprietà, indicata come tessuto Ud/D21, sono consentiti solo interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- 10) Va raccomandato di attuare i punti 3) e 4) delle osservazioni dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Matera (osservazione N. 156) riferite in particolare alla necessità, per quanto attiene gli interventi di recupero e/o di riempimenti edilizi, di garantire il massimo livello di qualità architettonica e di partecipare, per quanto possibile, le trasformazioni urbane attraverso "Bandi di progettazione partecipata";
- 11) Va rilevato che il documento riportato come osservazione n. 194 a cura dell'ATER, non costituisce osservazione al P.R.G., atteso che la richiesta disponibilità per l'assegnazione di aree per la realizzazione del programma costruttivo di 120 alloggi di edilizia convenzionata attiene piuttosto alle modalità di gestione delle aree per edilizia residenziale. Si condivide comunque l'impegno programmatico dell'Amministrazione Comunale di tener conto delle esigenze di edilizia residenziale convenzionata;
- 12) Le osservazioni n.206 (Carlucci Maria Lucia) e n. 221 (Festa Emanuele e Andrisani Emanuele) devono intendersi accolte nel senso di recepire solo il completamento dei

rispettivi fabbricati secondo gli interventi di ristrutturazione nel frattempo realizzati;

13) Circa le osservazioni nn. 38 (Valdadige Solai), 75 (Caiella Eustachio), 89 (Lady Cucine s.r.l.), 97 (Schiuma Nicola), 152 (Villa Irene Porcari) e 178 (Idea Relax snc), relative alla richiesta di ampliamenti di preesistenti attività produttive, respinte dal Consiglio Comunale in quanto interessanti in genere aree agricole stralciate in fase di adozione, è opportuno che vengano riconsiderate in sede di redazione del Regolamento Urbanistico, attesa l'esigenza di garantire, in una logica costruttiva di compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali, la coerenza e la sinergia di azioni pubbliche e private tese al perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, come del resto sancito dalla L.R. n.23/99. Analogamente, in sede di Regolamento Urbanistico va raccomandato di prendere nella dovuta considerazione l'osservazione n. 138, soddisfacendo in modo più dettagliato le esigenze e le problematiche evidenziate dalla Divisione Igiene, Ambiente e Mobilità del Comune di Matera;


14) Va precisato inoltre che altre osservazioni approvate in base a pregressi diritti edificatori, con volumetrie ridotte in genere del 30%, debbono intendersi approvate solo nel rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici stabiliti dal P.R.G. '75 per le rispettive zone d'interesse (per es. altezze, distanze, sup. coperta ecc.); inoltre va corretto un refuso relativo all'area AUDP/27, riportata a pag. 69 delle NTA, che dovrebbe intendersi in effetti come AUDP/29;

- che n. 14 osservazioni (dalla n. 228 alla n. 241) pervenute fuori termine, sulle quali l'Amministrazione comunale non si è espressa, non sono comunque accoglibili in quanto non contribuiscono al perfezionamento del Piano, ovvero riguardano aree stralciate dal Comune, ovvero, come nel caso dell'osservazione N. 230 (Plasmati F.sco e Michele), sono superate dalla realtà di permessi a costruire nel frattempo rilasciati;

- che in merito alle osservazioni pervenute direttamente alla Regione, che reiterano precedenti osservazioni fatte all'Amministrazione Comunale, vanno decise in conformità a quanto innanzi precisato con le seguenti ulteriori specificazioni:

- Relativamente a quanto rilevato dal sig. GAUDIANO Nicola, che riprende la precedente osservazione n. 113 formulata all'Amm.ne Comunale, relativa al luogo LUi/4, va rappresentato che pur essendo stralciato tale luogo in quanto contemplante maggiori carichi edilizi, è tuttavia condivisibile l'opportunità di estendere in sede di Regolamento Urbanistico, l'area del LUi/4 anche alle aree a verde ed alla chiesa, al fine di integrarle adeguatamente

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI PO
(Ing. Francesco TARANNI)



Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI RO.
(Ing. Francesco TARANNI)

in sede di progettazione del relativo piano esecutivo, ritenendo peraltro ammissibile la richiesta di rendere indicative le percentuali delle destinazioni d'uso consentite, in relazione alla prevedibile ubicazione dei manufatti, che rende poco vocata la destinazione di tipo terziario, nonché l'opportunità di adottare uniformi criteri perequativi nella definizione degli indici di utilizzazione edilizia;

- Per l'osservazione di Scarciolla Giuseppe ed altri che reitera l'osservazione n. 66 prodotta al Comune e da questo parzialmente accolta, relativa alla possibilità di disciplinare il luogo LUi/5 con un piano di dettaglio pubblico-privato, può recepirsi (al fine di una più agevole e fattibile attuazione) la possibilità di consentirne l'attuazione secondo i due comparti indicati dagli osservanti e consentire per i previsti 500 mq dei servizi privati anche un'eventuale destinazione di tipo terziario;

- L'osservazione della Edilcentro s.r.l., che chiede, analogamente all'osservazione n. 232 presentata al Comune, il riconoscimento di ulteriori volumetrie nell'ambito di una precedente lottizzazione convenzionata, non è comunque accoglibile sia in relazione alla già elevata densità edilizia esistente, sia in relazione al contrasto con quanto già convenuto dalla stessa Società con l'Amministrazione Comunale in sede di stipula della convenzione di lottizzazione che ha vincolato contrattualmente le parti all'assetto edilizio programmato nel P. di L. stesso;

- L'osservazione di PADRONE Gaetana che evidenzia la mancata corrispondenza dell'elaborato correttivo di P.R.G. al parziale accoglimento dell'osservazione dalla stessa proposta (osservazione n. 73) può recepirsi, atteso che la volontà del Consiglio Comunale, dagli atti pervenuti, risulta essere conforme alla proposta espressa dal Consigliere Comunale Demetrio;

- che va peraltro precisato che non vengono decise, in questa sede, le osservazioni riguardanti le aree stralciate, che potranno eventualmente essere riproposte col Regolamento Urbanistico dopo l'adozione comunale e sulla base del parere dell'Ufficio Geologico regionale;

- che si precisa altresì che gli elaborati di Piano debbono intendersi corretti secondo le modifiche conseguenti alle decisioni della Regione, conformi o meno alla Deliberazione Comunale, sulle osservazioni pervenute al Comune stesso;

VISTA

la relazione d'istruttoria dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;

VISTO

il parere n. 5 del 23/4/06 reso dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ai sensi della L.R. n. 23/90;

PRESO ATTO

del parere favorevole, sulla Valutazione d'Incidenza, espresso con determina dirigenziale n.75AB/2006/D/1639 del 20.11.2006 dell'Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale con le relative prescrizioni che vanno integralmente recepite;

PRESO ATTO

inoltre, che il Comune di Matera è obbligato ad approvare il Regolamento Urbanistico (R.U.), attualmente in fase di proroga al 31.12.2006;

RITENUTO

che possa pertanto procedersi all'approvazione del progetto di Variante Generale al P.R.G. di Matera costituito dagli elaborati definitivamente licenziati dal Consiglio Comunale con Delibera n. 33 del 21.04.2006, con gli stralci e le prescrizioni innanzi richiamate e le modifiche conseguenti alle decisioni sulle osservazioni pervenute al Comune, ribadendo peraltro che con gli stralci operati, determinati dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e di attribuire una regolamentazione urbanistica definitiva anche se non all'intero territorio oggetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale proposto dal Comune, si rinvia al Comune stesso il potere-dovere di riproporre col R.U., di prossima ed obbligatoria adozione, la disciplina diretta a completare, nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche ed ambientali, la pianificazione relativamente alle aree sottratte dagli stralci medesimi, essendo questi, come detto, motivati soprattutto dalla necessità procedurale e formale del preventivo parere geologico;

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TARANNI)

SU CONFORME DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE;

DECRETA

di approvare la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Matera costituito dagli elaborati definitivamente licenziati dal Consiglio Comunale con Delibera n. 33 del 21.04.2006, con gli stralci e le

prescrizioni innanzi richiamate e le modifiche conseguenti alle decisioni sulle osservazioni pervenute al Comune, come ritenuto in narrativa. Si ribadisce che gli stralci operati sono determinati dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e di attribuire una regolamentazione urbanistica definitiva anche se non all'intero territorio oggetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale proposto dal Comune, rinviando al Comune stesso il potere-dovere di riproporre col Regolamento Urbanistico, di prossima ed obbligatoria adozione, la disciplina diretta a completare, nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche ed ambientali, la pianificazione relativamente alle aree sottratte dagli stralci medesimi.

Le osservazioni pervenute al Comune di Matera vengono decise in conformità di quanto ritenuto in narrativa.

Il Sindaco del Comune di Matera è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto a pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Potenza, 20.12.2006

DE FILIPPO



Per copia conforme
IL RESPONSABILE DI P.O.
(Ing. Francesco TATARANNI)

